



Comune di Udine

Servizio Tributi e Patrimonio

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Accertamento contabile Acconto TARI - Anno 2026.

N. det. 2026/6200/65

N. cron. 1777 del 03/06/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- i commi 639 e seguenti dell'art. 1 della L. 147/2013 istituiscono a decorrere dal 01/01/2014 la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 istituisce a decorre dal 01/01/1993 il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (TEFA) che, ai sensi della L.R. FVG 25/2016 e del comma 822, dell'art. 1 della L. 205/2017, viene attribuito a favore della Regione Friuli Venezia Giulia;
- ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), la riscossione del tributo e del TEFA avviene mediante l'emissione di avvisi di pagamento inviati ai contribuenti;
- gli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020, disciplinano rispettivamente i criteri e le modalità per assicurare il versamento e il riversamento agli Enti Impositori dei pagamenti effettuati con il modello F24 relativi alla TARI e al TEFA, nonché, le modalità e i tempi di riversamento del TEFA all'Ente titolare del tributo;

- il DM 21/10/2020 definisce le modalità di versamento unificato per quel che attiene la TARI e il TEFA mediante la piattaforma PagoPA, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 82/2005, nonché le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti gli importi complessivi da riscuotere a titolo di TEFA;
- il comma 5, dell’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, riconosce all’Amministrazione Comunale una commissione pari allo 0,30 per cento delle somme riscosse con qualsiasi modalità di pagamento, senza importi minimi e che tale somma, posta a carico dell’Ente titolare del tributo, verrà imputata a bilancio a seguito dell’effettiva riscossione del tributo;
- l’art. 13, comma 15-ter del DL 201/2011 che dispone che “i versamenti dei tributi [...] la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato [...]”;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione dell’agevolazione di cui al DPCM n. 24/2025;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’art. 57-bis del D.L. 124/2019 e del DPCM n. 24/2025, approvando il “Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del Bonus sociale Rifiuti (TUBR)” e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell’applicazione del bonus sociale rifiuti;
- la componente perequativa UR3,a, riferita all’anno 2025, dovrà essere rendicontata alla CSEA, unitamente alle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale nei documenti emessi nell’anno 2026, con la dichiarazione relativa all’anno di bollettazione 2026 da trasmettere alla CSEA entro il 31/01/2027;

Richiamato:

- il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la deliberazione consiliare n. 76 del 18/12/2025 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (Nota di aggiornamento) e del Bilancio di Previsione 2026/2028”;

- la deliberazione giuntale n. 27 del 20/01/2026 con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;
- la deliberazione giuntale n. 183 del 24/03/2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028;
- la deliberazione giuntale n. 252 del 28/04/2026 di approvazione delle scadenze di pagamento della TARI in n. 2 rate, rispettivamente il 30/06/2026 e il 02/12/2026;
- la determinazione dirigenziale n. 533 del 20/02/2026 di accertamento e vincolo della somma di € 356.614,67 a titolo di componente perequativa UR3,a a favore del Cap. 2719/3 “Altre Entrate Correnti NAC – Componente Perequativa TARI UR3” – op. n. 45184/2025, a seguito dell’emissione nel corso del medesimo anno di documenti di riscossione TARI;
- la delibera consiliare n. 36 del 25/05/2026 di variazione al BPF 2026/2028, ove è stato applicato l’avanzo accantonato della somma di € 110.694,40 con stanziamento a favore del Cap. 6135/9 “Contributi Assistenziali alle Famiglie – Bonus Sociale Nazionale Rifiuti (UR3)” per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale nazionale rifiuti;

Dato atto che in sede di elaborazione degli avvisi di pagamento relativi all’acconto TARI 2026 sono state applicate le riduzioni del bonus sociale nazionale rifiuti per un importo complessivo di € 110.694,40;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della lista di carico “Acconto TARI – Anno 2026”, elaborata con l’applicazione delle tariffe relative all’anno 2025, come disposto dal sopracitato D.L. 201/2011, per un ammontare di € 7.684.460,34 di cui:

- € 7.387.131,34 a titolo di Tassa sui Rifiuti (TARI);
- € 297.329,00 a titolo di Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell’Ambiente (TEFA);

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, e in particolare il punto 3.7.1 in base al quale *“le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo),*

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate di:

1. di approvare la lista di carico “Acconto TARI – Anno 2026” per un ammontare complessivo di € 7.684.460,34, di cui:
 - € 7.387.131,34 a titolo di Tassa sui Rifiuti (TARI);

- € 297.329,00 a titolo di Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell’Ambiente (TEFA);
- 2. di dare atto che la suddetta lista di carico è conservata agli atti presso l’U.O. TARI del Servizio Tributi e Patrimonio;
- 3. di accertare a titolo di acconto TARI per l’anno 2026 la somma di € 7.276.436,94 a favore del Cap. 141 “Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani” – op. n. 13350 del PEG 2026;
- 4. di accertare a titolo di bonus sociale nazionale rifiuti riconosciuto agli aventi diritto nell’anno 2025 ma applicato negli avvisi di pagamento TARI in acconto per l’anno 2026 per un importo complessivo di € 110.694,40 a favore del Cap. 141 “Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani” del PEG 2026;
- 5. di impegnare la somma complessiva di € 110.694,40 a carico del seguente Capitolo:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2026	2026		6135/9	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - BONUS SOCIALE NAZIONALE RIFIUTI (UR3)	1	4	2	2	999	110.694,40	COMUNE DI UDINE p.i. IT 00168650307

- 6. di liquidare la suddetta somma, precisando che la stessa sarà successivamente introitata con imputazione a favore del Cap. 141 “Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani” del PEG 2026;
- 7. di dare atto che il TEFA relativo all’acconto dell’anno 2026 dell’importo di € 297.329,00 verrà versato dai Prestatori di Servizi per i pagamenti con PagoPA e dalla Struttura di gestione dei versamenti con modello F24 direttamente alla Regione FVG, come disposto dal comma 7, dell’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e dai D.M. del 01/07/2020 e del 21/10/2020;
- 8. di precisare che eventuali versamenti del TEFA effettuati a favore dell’Ente Impositore - Comune saranno temporaneamente imputati nelle partite di giro e riversati alla Regione FVG, secondo le modalità previste dai D.M. dell’anno 2020, al netto della commissione prevista dall’art. 19, comma 5 del D.Lgs. 504/1992;
- 9. di dare atto che la sopracitata commissione, pari allo 0,30 per cento delle somme riscosse con qualsiasi modalità di pagamento a titolo di TEFA e senza importi minimi, sarà imputata a favore del Cap. 2730 “Altre Entrate Correnti N.A.C.”, all’atto dell’effettiva riscossione;
- 10. di trasmettere la presente determinazione alla Regione FVG, ai fini della contabilizzazione del TEFA di propria spettanza;
- 11. di precisare che con successivo provvedimento saranno accertati contabilmente gli avvisi di pagamento del saldo;
- 12. di attestare, ai sensi dell’art. 47 bis del D.Lgs. 264/2000 e dell’art. 10 del “Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine”, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Enrica Di Benedetto